









dell'attitudine alla ricerca scientifica e delle conoscenze e competenze mostrate e acquisite nell'ambito del percorso di specializzazione medica.

I candidati che superano la selezione devono richiedere il nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione a cui sono iscritti che è tenuto a esprimersi in merito alla coerenza del progetto dottorale con le finalità didattiche della scuola, alla compatibilità della frequenza del Corso di Dottorato con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima e ad attestare le attività di ricerca svolte dall'interessato durante il percorso di specializzazione.

In considerazione del parere del Consiglio della Scuola di specializzazione, il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato conferma l'ammissione al Corso di Dottorato e delibera in merito a eventuali abbreviazioni di carriera; il Corso di Dottorato non può comunque avere durata inferiore a due anni.

Durante il periodo di frequenza congiunta si applica prioritariamente la disciplina prevista per i medici in formazione specialistica ed è prevista l'incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione.

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Università può stipulare convenzioni e/o istituire consorzi con i seguenti soggetti:

- a) altre Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- d) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Le convenzioni, incluse quelle consortili, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effetti e &ale,! I apivi rca ol al ani ea n

erc




Possono essere istituiti Corsi di Dottorato con la denominazione di "Dottorato Industriale" nel titolo a fronte della stipula di specifiche convenzioni o consorzi che prevedono espressamente la partecipazione alla definizione e attuazione del progetto formativo da parte di imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo. In tali casi, sede amministrativa del Dottorato è l'Università alla quale spetta il rilascio del titolo accademico.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015, di attivare contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca. A tal fine vengono sottoscritte apposite convenzioni che stabiliscono la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, garantendo la prevalenza dell'attività di ricerca.

Rimane altresì confermata la possibilità di stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per il finanziamento di singole posizioni di Dottorato su Dottorati esistenti.

I bandi di selezione possono destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti di imprese o enti convenzionati, anche diversi da quelle che partecipano alla



b.



rapporti con gli Enti esterni.

La funzione di Coordinatore può essere esercitata in un solo Collegio a livello nazionale.

Il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Il Coordinatore è nominato dal Rettore previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione ed è individuato tra i Professori a tempo pieno in possesso di adeguata qualificazione scientifica, così come definita dalle linee guida ministeriali per l'accreditamento de Corsi di Dottorato. Il Coordinatore presiede il Collegio di Dottorato.

Il Coordinatore può avvalersi del supporto di apposite commissioni composte in prevalenza da membri del Collegio per lo svolgimento di specifiche attività e funzioni riconducibili al funzionamento del Corso di Dottorato. Per la partecipazione a tali commissioni non sono previsti compensi.

La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni ed è tenuto ai seguenti adempimenti:

- a) coordina e organizza le attività formative e amministrative del Corso di Dottorato collaborando con gli uffici amministrativi alle procedure di accreditamento e valutazione delle qualità del Corso;
- b) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- c) sentito il Collegio dei docenti, autorizza gli studenti, anche per il tramite dei relativi docenti di riferimento ovvero dei Supervisor loro assegnati, a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage/internship/traineeship presso le università consorziate o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca;
- d) segnala agli uffici amministrativi di competenza l'assenza ingiustificata degli studenti ai fini della sospensione del pagamento della borsa di studio e la decadenza dal Corso di Dottorato;
- e) redige annualmente una relazione particolareggiata sullo stato del corso in funzione dell'attività di monitoraggio della qualità dei C











2. Poster: al termine del secondo anno accademico il dottorando è tenuto a presentare l'avanzamento del proprio percorso di dottorato mediante la creazione di un Poster relativo al progetto di Dottorato assegnatogli. La Poster Session è a tutti gli effetti una prova intermedia per l'ammissione al 3° ed



2. il Supervisor esterno ha le seguenti funzioni:

a) affiancare il lavoro del Supervisor interno nello sviluppo del progetto di ricerca, nella preparazione delle valutazioni intermedie, della tesi di dottorato mediante incontri individuali, anche per via




6. In caso di *major amendments* i commenti sono indicati dagli esaminatori nel VIVA Examination Report, trasmessi all'ufficio Dottorato e quindi condivisi con il candidato, il quale ha a disposizione fino a un massimo di sei mesi per modificare sostanzialmente la tesi che dovrà essere approvata una seconda volta dagli esaminatori per poter accedere alla sessione di laurea.
7. Una volta apportate le necessarie modifiche alla tesi i dottorandi sono tenuti a trasmetterla agli uffici competenti in versione definitiva seguendo le indicazioni in merito alla domanda di conseguimento titolo che verranno loro fornite. Le tesi verranno inoltrate da suddetti uffici ai membri della commissione giudicatrice.
8. La discussione finale della tesi si svolge dinnanzi a una Commissione giudicatrice all'uopo nominata dal Collegio docenti e composta da sei membri, di cui almeno quattro esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo. Almeno due terzi dei componenti della commissione devono essere di provenienza accademica.
9. Al termine della discussione, la Commissione, con motivato e circostanziato giudizio riportato nello statino di ciascun candidato, assegna una valutazione che può essere "Eccellente - Lode", "Ottimo", "Molto buono", "Buono". L'esame non dà luogo a punteggio.
10. L'assenza alla discussione della tesi è giustificata in caso di malattia, caso fortuito o forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione. I dottorandi che si trovino nelle predette situazioni sono ammessi a sostenere la discussione della tesi nella successiva sessione di laurea. In caso di assenza ingiustificata alla seduta di esame finale, il dottorando decade dal diritto di conseguire il titolo di dottore di ricerca.

#### RETREAT DAY

Il Retreat day, la cui data viene definita di anno in anno dal Coordinatore del Corso, è la giornata dedicata alla discussione delle tesi di dottorato, successiva alla Viva Session.

1. Le borse di studio e le altre forme di sostegno finanziario hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite da questo Regolamento;
2. L'importo della borsa di studio da erogare in rate mensili, è determinato, in misura non inferiore a quella definita a livello nazionale con decreto ministeriale. Importi maggiorati possono essere previsti in relazione alla partecipata a



Supervisor Interno, in cui siano specificati gli obiettivi e le modalità del percorso di studi che si intende



- d. frequentare i corsi, i seminari, le esercitazioni e i moduli didattici previsti dal programma del Corso di Dottorato, nonché svolgere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine dagli Enti convenzionati.
3. Il singolo studente può avanzare motivata richiesta di modifica del progetto formativo individuale al Coordinatore del Corso di Dottorato che la porta all'attenzione del Comitato Esecutivo e del Collegio dei docenti.
4. Quale parte integrante del progetto formativo, gli studenti del Corso di Dottorato, previo nulla osta dei Supervisor di riferimento, possono svolgere attività di didattica integrativa e attività di tutorato nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso le sedi universitarie convenzionate entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico.
5. Ai dottorandi di materie cliniche è riconosciuta la possibilità di svolgere fino ad un massimo di 20 ore settimanali di attività clinica anche in convenzione.
- 6.